Costituzione federale della Confederazione Svizzera

del 18 aprile 1999 (Stato 1º gennaio 2021)

Art. 110 Lavoro *

- 1 La Confederazione può emanare prescrizioni su:
- a. la protezione dei lavoratori e delle lavoratrici;
- b. i rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici, in particolare la regolamentazione in comune di questioni aziendali e professionali;
- c. il servizio di collocamento;

una domenica ed è rimunerato.

- d. il conferimento dell'obbligatorietà generale a contratti collettivi di lavoro.
- 2 I contratti collettivi di lavoro possono essere dichiarati di obbligatorietà generale soltanto se tengono conto adeguatamente di legittimi interessi minoritari e delle diversità regionali e non pregiudicano né l'uguaglianza giuridica né la libertà sindacale. 3 Il 1º agosto è il giorno della festa nazionale. Per il diritto del lavoro, è equiparato a